
Mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili costituenti presupposto dell'atto notificato: impugnazione dell'atto successivo anche per vizi estranei ad esso

Soltanto la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, costituenti presupposto dell'atto notificato, consente l'impugnazione dell'atto successivo anche per vizi estranei ad esso, cosicché l'impugnazione dell'intimazione di pagamento (o dell'avviso di mora), fondata su fatti impeditivi della pretesa tributaria postula che il ricorrente deduca tale fatto quale elemento costitutivo della domanda di annullamento dell'atto susseguente, per vizio derivato da quello presupposto, e causa petendi della eventuale difesa nel merito della pretesa tributaria.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 10.9.2014, n. 19065

...omissis...

Il ricorrente lamenta:

- 1) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all'art. 36 dello stesso DPR, nonché l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, su di un fatto decisivo controverso, costituito dall'eccezione di prescrizione e/o decadenza del diritto dell'Erario a procedere, negli anni 2001 (asserita notifica della cartella) e 2006 (notifica dell'intimazione di pagamento) alla riscossione dei tributi per l'anno 1993;
- 2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, nonché l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, su di un fatto decisivo controverso costituito dall'eccezione di prescrizione e/o decadenza del diritto dell'Erario a

procedere, negli anni 2001 (asserita notifica della cartella) e 2006 (notifica dell'intimazione di pagamento) alla riscossione dei tributi per l'anno 1993; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 137 e 139 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, L. n. 890 del 1982, art. 8, non avendo i giudici d'appello correttamente vagliato la questione della validità della notifica della cartella, in quanto effettuata con consegna del plico a persona addetta alla ricezione dell'atto in assenza del destinatario, senza il successivo invio al contribuente di una raccomandata, recante l'avviso dell'avvenuta consegna dell'atto, nonché l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, su di un fatto decisivo controverso costituito dalla nullità della notifica della cartella esattoriale effettuata nel 2006.

Le prime due censure sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza, con la quale non si è omesso di provvedere sull'eccezione di tardività della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, ma si è affermato che, accertata in via pregiudiziale la rituale notifica della cartella esattoriale, ogni questione, attinente ai vizi propri della cartella (quale la tardività della notifica, con la conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla potestà impositiva), non poteva essere più sollevata, essendo detto atto divenuto definitivo, neppure mediante l'impugnazione dell'atto derivato successivo, l'intimazione di pagamento, impugnabile solo per vizi propri. Invero, costituisce orientamento consolidato di questa Corte, quello secondo il quale soltanto la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, costituenti presupposto dell'atto notificato, consente l'impugnazione dell'atto successivo anche per vizi estranei ad esso (Cass. 24675/2007), cosicché l'impugnazione dell'intimazione di pagamento (o dell'avviso di mora), fondata su fatti impeditivi della pretesa tributaria - e quindi basata sulla funzione di primo atto di imposizione che tale avviso ha qualora non sia preceduto dalla notifica, dell'atto che lo presuppone - postula che il ricorrente deduca tale fatto quale elemento costitutivo della domanda di annullamento dell'atto susseguente, per vizio derivato da quello presupposto, e causa petendi della eventuale difesa nel merito della pretesa tributaria.

Nella specie, i giudici di secondo grado, avendo ritenuto valida e rituale la notifica della cartella esattoriale, hanno ritenuto che, mediante l'impugnazione dell'atto derivato (l'intimazione di pagamento), non si potessero invocare vizi propri dell'atto presupposto, la cartella esattoriale, notificato e non impugnato nei termini.

Il terzo motivo, contenente plurimi vizi, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, è anzitutto inammissibile.

Invero, con esso si censura: per una parte, un vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, ma nel quesito di diritto, prescritto ex art. 366 bis c.p.c. ("dica codesta Ecc.ma Corte di Cassazione se sia nulla, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la sentenza che ometta di decidere sull'eccezione di nullità dalla notifica di una cartella esattoriale, avvenuta mani di un soggetto estraneo al contribuente, senza che il notificatore abbia provveduto all'invio della raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 (regolamento postale)"), si invoca invece l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., tipico error procedendi ricadente nell'art. 360 c.p.c., n. 4; per altra parte, un vizio della motivazione in diritto (non avendo i giudici della C.T.R. considerato che

la notifica a mani di soggetto estraneo al destinatario richiedeva anche l'invio della raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1932, art. 8), vizio da denunciarsi ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, potendo il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 riguardare soltanto l'accertamento in fatto, non le ragioni in diritto della sentenza.

Lo stesso motivo, con riguardo al vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, è, peraltro, anche infondato.

Recitano i primi due commi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nel testo vigente *ratione temporis* (considerato che la notifica della cartella esattoriale è pacificamente avvenuta nel maggio 2001): "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionarie nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario."

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (cui rinvia il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c.) così dispone: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 c.p.c. e ss., con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c. non si applicano".

Questa Corte ha già chiarito che "in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombando sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare,

l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionante della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa" (cfr. Cass.12181/2013; Cass. 16164/2003).

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, quanto all'Agenzia delle Entrate, in Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito, e, quanto ad Equitalia Cerit, in Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
